

COMUNE DI CASTREZZATO

REGOLAMENTO C.O.S.A.P.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/10/98 e
n. 54 del 30/11/98

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 17/12/2004

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo.
2. Appartengono al demanio comunale le strade, i corsi, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
3. Appartengono al patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati a sede dei pubblici uffici e gli altri immobili destinati all'esercizio di un servizio pubblico.
4. Per le occupazioni di cui al comma 1, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone".
5. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone di occupazione.
6. Possono essere assoggettate a diversa regolamentazione le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Articolo 2

Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo

1. Sono, parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito nell' articolo precedente, con esclusione dei balconi, delle verande, delle tende e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorchè gestiti in regime di concessione amministrativa.
2. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorchè non poggianti direttamente su di esso.
3. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.

Articolo 3

Occupazione di strade statali, regionali e provinciali

1. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune o delle sue frazioni, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.Lgs. 285/92.

Articolo 4

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.

3. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del comma precedente, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone nè superiore al doppio del canone stesso.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone.
5. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285/92.

Articolo 5

Domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda scritta al comune da presentarsi all'ufficio protocollo almeno 8 giorni prima della data di inizio dell'occupazione per ottenere il relativo titolo abilitativo.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata ed il motivo dell'occupazione e la sottoscrizione del richiedente.
3. Dovranno essere prodotti tutti i documenti, atti, chiarimenti e quant'altro fosse necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
4. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Articolo 6

Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessione e autorizzazioni

1. Per le occupazioni permanenti la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempre che non si verificano variazioni nella occupazione.

Articolo 7

Rilascio della concessione

1. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) il comando della polizia municipale e il responsabile dell'ufficio tecnico comunale hanno espresso parere favorevole;
 - b) l'interessato ha versato il canone.
2. Il responsabile del procedimento è il responsabile dell'ufficio tecnico.
3. All'ufficio tecnico e all'ufficio di polizia municipale compete la verifica del mantenimento delle condizioni per il rilascio della concessione e entrambi vigilano sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale segnalando al responsabile dell'Ufficio Tecnico ogni difformità riscontrata.
4. Il responsabile del procedimento delle autorizzazioni o concessioni procede alla emissione del provvedimento relativo indicando le eventuali prescrizioni, ovvero a emettere il provvedimento di diniego entro 5 giorni successivi alla data di presentazione della domanda.

Articolo 8

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone.

Articolo 9

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.

Articolo 10

Revoca delle concessioni e/o autorizzazioni

1. La concessione può essere revocata per motivi di interesse pubblico.
2. La concessione dev'essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure, essendo in ritardo con il pagamento del canone, non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 60 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3. La revoca della concessione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
4. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

Articolo 11

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.
5. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.
6. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario.

Articolo 12

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee.
2. Le occupazioni di carattere stabile di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; tutte le altre sono temporanee.

Articolo 13

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade comunali sono classificate in 3 categorie, secondo l'elenco allegato sotto la lettera "A".
2. Le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria.

Articolo 14

Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le tariffe sono determinate ai sensi dell' art. 63 comma 2 lett. c del D.Lgs. 446/97 come da allegati B) e C) del presente regolamento.
2. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
3. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato.

Articolo 15

Tariffe per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune.
2. Il canone dovrà essere pagato entro il 31 maggio di ogni anno con apposito bollettino di conto corrente postale.

Articolo 16

Occupazioni permanenti: tariffe sottosuolo e soprassuolo

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o chilometro lineare superiore.
2. Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno 10 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.
3. Ai sensi della Legge n. 446/1997 Art. 63 comma 2 lettera F per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con condutture, cavi, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di Comuni:

fino a 20.000 abitanti lire 1.250 per utente;

oltre 20.000 abitanti lire 1.000 per utente.

Tale norma si applica solo in sede di prima applicazione, successivamente il Consiglio Comunale stabilirà la tariffa per le occupazioni sopra indicate.

4. La medesima misura minima di annue L. 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Ove le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo esercitate dal medesimo soggetto, un canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

Articolo 17

Occupazioni permanenti: autovetture adibite al trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. Nel caso di uso promiscuo di detti posti da parte delle autovetture adibite al trasporto pubblico, il canone sarà imputata pro quota a ciascun concessionario, applicando la corrispondente aliquota prevista dalla tariffa alla superficie che risulta dividendo tutte le aree destinate alla sosta di dette autovetture per il numero di queste ultime.

Articolo 18

Occupazioni permanenti: distributori di carburante

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.
2. Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa di strada di categoria più elevata.

Articolo 19

Occupazioni permanenti: riduzioni

1. Viene stabilita la seguente riduzione della tariffa ordinaria del canone:
- per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Articolo 20

Tariffe per le occupazioni temporanee

1. Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. Il canone si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa.
3. Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, il canone è determinato ed applicato in misura forfetaria, secondo la tariffa.
4. Il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.

Articolo 21

Occupazioni temporanee: maggiorazioni

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Articolo 22

Occupazioni temporanee: riduzioni

1. Viene stabilita la seguente riduzione della tariffa ordinaria del canone:
- per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
2. Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti, da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto e per l'esercizio dell'attività edilizia.
3. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

Articolo 23

Esenzioni, arrotondamento ed importo minimo

1. Per le eventuali esenzioni si rinvia al regolamento comunale sulle esenzioni ed agevolazioni fiscali e tariffarie.
2. Per l'arrotondamento ed importo minimo del canone si rinvia al regolamento comunale per la disciplina di dichiarazioni, riscossione, accertamento e sanzioni in materia di tributi comunali.

Articolo 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.